



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANFRANCO LIACE

Seduta del 17/03/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento con cessione pro solvendo di quote della retribuzione mensile, stipulato in data 08/08/2011 ed estinto anticipatamente il 30/11/2015, in corrispondenza della 50° rata di rimborso su un totale di 120 rate, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso, in applicazione del criterio proporzionale lineare, di complessivi € 1.924,06 di cui:

- a) commissione di istruttoria pro quota € 251,79;
- b) commissione per intermediario € 307,95 al netto del rimborso già effettuato in sede di conteggio estintivo;
- c) commissione agente € 305,20;
- d) costi assicurativi € 1.059,12.

L'istante chiede, inoltre, la condanna dell'intermediario al pagamento degli interessi e delle spese legali che quantifica in € 500,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente eccependo:

- 1) la non rimborsabilità della commissione per l'intermediario del credito, atteso che l'attività di promozione e preistruttoria del prestito è stata svolta da un agente in attività finanziaria cui il cliente si era discrezionalmente rivolto per la ricerca del finanziamento, come risulta dalla copia della fattura allegata in atti;
- 2) la non rimborsabilità della commissione percepita dall'intermediario finanziario dal momento che tale attività si sono concluse nella fase di pre erogazione del finanziamento;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

3) l'avvenuto rimborso in sede di conteggio estintivo degli interessi compensativi, per un importo pari ad € 2.799,04 e della quota non maturata delle commissioni incassate dalla banca per l'attività di incasso rate e post erogazione, pari ad €1.860, 52;

4) con riferimento alla quota parte di premio non goduto per il rischio non corso a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, evidenzia che lo stesso deve essere effettuato a cura della Compagnia assicurativa che ha prestato copertura del prestito e che ha percepito l'intero importo. A tal proposito allega il contratto di polizza e la proposta di adesione alla polizza sottoscritta della ricorrente e consegnatagli in sede di sottoscrizione del contratto.

L'intermediario chiede all'ABF di respingere il ricorso.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso degli oneri commissionali e assicurativi nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione del contratto.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

È appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). È altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019, C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve



essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.). Ritiene pertanto – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo “up front” per gli importi appresso indicati (e in osservanza del criterio sopra indicato):

- 1) costi di istruttoria € 156,69;
- 2) comm. inter. Credito € 189,92

Conferma invece, in speculare applicazione dei criteri consolidati, la retrocessione dei seguenti importi per le voci recurring appresso indicate :

- 1) commissione attività di incasso € 2,65;
- 2) commissione inter. finz. € 305,20.

Quanto agli oneri assicurativi si osserva che in relazione alla polizza “rischio impiego” e alla polizza “rischio vita”, non risulta provato nessun rimborso dei relativi premi, pertanto deve essere riconosciuto al ricorrente, secondo il criterio pro rata temporis :

- a) premio vita € 72,90;
- b) premio impiego € 986,22.

L’importo complessivo a cui ha diritto il ricorrente è pari a € 1.713,58 oltre interessi legali. In relazione alle spese legali stante la natura seriale del contenzioso nulla è dovuto.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.713,58, oltre interessi legali dalla data del reclamo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d' Italia la somma di € 200,00 quale contributo



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO